

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 25/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 05/09/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 39 rate sulle 120 complessive, in data 31/12/2017.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 07/10/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - in via principale: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.132,08, di cui: € 0,00 a titolo di "Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento + spese incasso quote" (al netto di € 139,92 già ricevute in sede di estinzione anticipata); € 139,92 a titolo di "Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento"; € 992,16 a titolo di "Provvigioni all'intermediario del credito" (pari al 100% della commissione); - in via subordinata: il riconoscimento «dei costi commissionali e assicurativi secondo il principio *pro-rata temporis* e più precisamente»: € 454,74 a titolo di ristoro del totale delle commissioni contrattuali e € 139,92 a titolo di "commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento"; nonché in ogni caso la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 31/12/2017: - ha eccepito l'inapplicabilità dei principi della sentenza *Lexitor* al caso in esame; - ha rappresentato che il modello contrattuale

oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall'ABF e dal Giudice Ordinario come conforme alla legge; - ha precisato di aver già stornato in conto estintivo le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento; - ha eccepito la natura *up front* delle seguenti voci di costo: i) "commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto"; ii) "provvigioni all'intermediario del credito"; iii) "imposte e tasse"; - con riferimento alla richiesta di retrocessione del costo totale delle "provvigioni dell'intermediario", ha rilevato che nel caso di specie il finanziamento non è stato collocato da un mediatore creditizio ma da un agente in attività finanziaria.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti risulta che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 39 rate sulle 72 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta un abbuono di € 855,86 a titolo di interessi per la parte non maturata, nonché il rimborso di € 139,92 relativo alla "Commissione attiva". È in atti una liberatoria conforme con effetti dal 31/12/2017.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 5/09/2014.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un intermediario ex art. 106 e un agente in attività finanziaria).

Parte resistente ha depositato in atti il modulo allegato al Secci.

Preliminarmente, si rileva che parte ricorrente ha invocato la nullità delle "commissioni di intermediazione" e la retrocessione integrale della relativa voce di costo poiché il soggetto che ha stipulato il contratto in qualità di procuratore ha agito anche come mediatore creditizio, in dispregio dell'art. 2 D.P.R. 287/2000 e, successivamente, dell'art. 128 *sexies* T.U.B.

Sulla nullità della "commissione di intermediazione", si rappresenta che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, questa deve essere accertata e dichiarata (anche d'ufficio) limitatamente alle ipotesi in cui il medesimo soggetto abbia rivestito, contemporaneamente, il ruolo di procuratore della banca e di mediatore del credito.

Dalla documentazione prodotta in atti, non è possibile evincere che il soggetto che figura nel contratto come procuratore speciale abbia anche ricevuto un incarico di mediazione dal ricorrente. Al contrario, sembra che il medesimo soggetto abbia rivestito il ruolo di procuratore della banca e di agente in attività finanziaria.

Nella fattispecie, dunque, «non sussistendo identità soggettiva, la domanda di nullità non può trovare accoglimento» (Collegio di Torino, decisione n. 9128/2019).

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo

equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "commissioni gestione" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece i costi di cui alle "commissioni per il perfezionamento del contratto" e alle "provvigioni intermediario" sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	6	Tasso di interesse annuale	9,44%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	45,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	23,48%

rate pagate	39	rate residue	33	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento del contratto				305,28	Upfront	23,48%	71,66		71,66
Commissioni gestione				305,28	Recurring	45,83%	139,92	139,92	0,00
Provvigioni intermediario				992,16	Upfront	23,48%	232,91		232,91
Totale				1.602,72					304,57

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 304,57 (cifra da arrotondarsi a € 305,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) non coincide con le somme richieste dalla parte ricorrente in via principale di € 1.132,08 e in via subordinata di € 594,66.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Null'altro spetta al ricorrente a nessun titolo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 305,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA